

Startup fallita: going concert o cancellazione dalla sezione speciale del registro?

10 Giugno 2019
Carolina Sartoni

Vige l'obbligo di cancellazione dalla Sezione Speciale del Registro delle Imprese della Camera di Commercio per le startup innovative in fase di liquidazione.

Così si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico nel parere del 27 maggio 2019, in risposta al un quesito posto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine il 23 maggio.

La Camera di Commercio chiedeva come agire di fronte alla richiesta del consulente di una startup innovativa il quale, nonostante la messa in liquidazione, domandava di non cancellare la società dalla sezione speciale.

Era infatti convinto che lo stato di scioglimento e liquidazione sarebbe stato revocato entro qualche mese e che l'attività sarebbe proseguita.

Il MISE, però, ha evidenziato come, per poter essere iscritta nella sezione speciale, **la startup debba necessariamente essere attiva.**

Alla fase di scioglimento di una società consegue infatti l'avvio di quella liquidatoria che comporta, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d'impresa, l'arresto dell'attività che realizza l'oggetto sociale.

Con riferimento a quanto espressamente previsto dall'articolo 25 del D.L. 179 del 2012, ed in relazione al particolare stato di liquidazione, la società startup potrebbe continuare a soli fini liquidatori la commercializzazione quale "atto utile per la liquidazione della società" a norma del primo comma dell'articolo 2489 del codice civile, che impone ai liquidatori "*di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società*".

Vi sono tuttavia delle eccezioni che prevedono la possibilità di *going concern*, cioè di continuità aziendale a fini liquidatori delle fasi ordinarie della società, ben definita nei principi contabili dell'Organismo Italiano Contabilità (OIC) 5 e 11.

Ad ogni modo, **il MISE si è pronunciato optando per una scelta formale:** per rimanere presente nella sezione speciale ritiene necessario che la previsione di continuità aziendale sia **espressamente indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione della pratica in Camera di Commercio.**

Qualora manchi uno di questi elementi, è ritenuta necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d'ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle startup.

In materia di startup e fallimento, ricordiamo il commento pubblicato a febbraio 2018 su un decreto del Tribunale di Udine, consultabile al [link](#).

TAG: *fallimento, Startup, registro imprese, MISE, notarile*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
